



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 4 OTTOBRE 2024, N. 329**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e, in particolare, l’articolo 19, che prevede un credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, riservato alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO l’articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che “*con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità*”



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2024, n. 329, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui all'articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” (di seguito anche “decreto tax credit internazionale”);

VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”, che prevede che con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del “decreto tax credit internazionale”, siano definite le ulteriori modalità e le disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al “decreto tax credit internazionale”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto direttoriale, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e nel “decreto tax credit internazionale”.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- c. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
- i. «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - ii. «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera b), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera c), del presente articolo.
- d. «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- e. «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- f. «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- g. «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopraccitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- h. «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- i. «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;
- j. «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale;





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- k. «conto corrente dedicato»: ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione di tutti i flussi finanziari relativi ai costi eleggibili.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a. «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
 - b. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
 - c. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a. «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b. «produzione esecutiva»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione delega, in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”;
 - c. «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - d. «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- e. «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
- f. «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
- g. «service» di cui all'art. 4, comma 4, del “decreto tax credit internazionale”: contratto di prestazione di servizi stipulato dal produttore con terzi per l'esecuzione di singole parti di lavorazione dell'opera;
- h. «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

Art. 2

Rendicontazione delle singole prestazioni eseguite dal service

- 1. Le prestazioni eseguite nell'ambito di un contratto di service, come definito dall'art. 1, comma 4, lett. g), del presente decreto direttoriale, dovranno essere rendicontate dal produttore esecutivo o dall'impresa di post-produzione in sede di richiesta definitiva, con indicazione dei seguenti elementi:
 - a. dati anagrafici del fornitore (denominazione, Codice fiscale e Partita IVA, sede);
 - b. descrizione analitica di ciascuna prestazione eseguita;
 - c. elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del Codice fiscale e del relativo costo;
 - d. documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. b);
 - e. autodichiarazione del fornitore, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - i. l'assenza di sub-contrattazione a soggetti terzi in modalità cd “a cascata”;
 - ii. l'eleggibilità delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del “decreto tax credit internazionale”;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera f. del presente decreto.

Art. 3

Certificazione dei costi

1. Ai sensi dell'art. 5 del “decreto tax credit internazionale”, per la disciplina della certificazione dei costi si rimanda integralmente a quanto stabilito con decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3361 e successive modifiche.
2. Il soggetto richiedente, a richiesta della DGCA, deve fornire una perizia di congruità dei costi eleggibili, rilasciata da un soggetto terzo ed indipendente, individuato in accordo con la DGCA, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate ed approvate da DGCA. Tale disposizione si applica anche ai fini della cedibilità del credito di cui all'art. 11 del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 4 ottobre 2024, n. 329.

Art. 4

Elementi e documentazione per la richiesta preventiva

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”, la richiesta preventiva deve essere presentata non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b., del “decreto tax credit internazionale”, la richiesta preventiva deve contenere:
 - a. la comprova del versamento delle spese di istruttoria;
 - b. il piano di lavorazione dell'opera, con indicazione delle giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione previste;
 - c. gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilità culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al “decreto tax credit internazionale”;
 - d. il contratto stipulato con la produzione straniera appaltante;
 - e. la dichiarazione del costo complessivo dell'opera rilasciato dall'impresa straniera committente;
 - f. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - i. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- ii. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;
 - iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- g. la seguente documentazione comprovante l'avvio delle riprese o delle lavorazioni e la loro prosecuzione per almeno quattro settimane o per il 50 per cento delle giornate di lavorazione, da presentare al momento di invio della richiesta o al massimo entro 120 giorni dall'invio della medesima:
- i. il modello UNILAV, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione, ai sensi della circolare 22/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del mercato del lavoro, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale adempimento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
 - ii. il certificato di agibilità, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, da richiedere entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale documento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
 - iii. esclusivamente nel caso in cui il richiedente, in relazione all'opera per la quale chiede il credito d'imposta, non sia soggetto agli obblighi di cui ai precedenti punti i) e ii), la copia della polizza assicurativa del materiale e del personale impiegato ovvero la polizza infortuni e la polizza mezzi tecnici, nella quale sia evidenziato lo svolgimento di due settimane di riprese, ovvero del 50 per cento delle giornate di lavorazione;
- h. la dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità e la pertinenza all'opera per la quale viene presentata la richiesta di credito d'imposta della documentazione di cui al presente comma;
- i. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.

Art. 5

Elementi e documentazione per richiesta definitiva



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”, la richiesta definitiva deve essere presentata successivamente, ma non oltre, il termine di centottanta giorni dal termine delle lavorazioni.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b., la suddetta richiesta definitiva deve contenere:
 - a. la rendicontazione delle eventuali singole prestazioni eseguite dal service, come dettagliate all'art. 2 del presente decreto direttoriale;
 - b. la certificazione dei costi di cui all'articolo 5 del “decreto tax credit internazionale”. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto direttoriale, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo; a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture ed i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari ed a valere sul conto dedicato di cui all'art. 1, comma 2, lettera k). Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi;
 - c. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - i. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - ii. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;
 - iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
 - d. i diari di lavorazione dell'intera opera, redatti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dalla segretaria di edizione, ove presente, e dal produttore esecutivo;
 - e. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.
3. Entro un termine concordato con la DGCA, in considerazione delle specificità di completamento o di diffusione al pubblico nazionale o internazionale dell'opera, il soggetto richiedente deve consentire alla DGCA la visione dell'opera realizzata, mediante invio del collegamento telematico o modalità analoghe. La relativa cessione del credito, di cui all'art.





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

11 del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 4 ottobre 2024, n. 329, non può essere autorizzata prima dell'invio del suddetto collegamento telematico.

Art. 6

Elementi e documentazione per richiesta definitiva in assenza di preventiva

1. In caso di presentazione della richiesta definitiva in assenza di preventiva, prevista dall'articolo 8, comma 3, del "decreto tax credit internazionale", alla richiesta deve essere allegata la documentazione elencata agli articoli 4 e 5 del presente decreto direttoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute all'interno della modulistica.
2. Entro un termine concordato con la DGCA, in considerazione delle specificità di completamento o di diffusione al pubblico nazionale o internazionale dell'opera, il soggetto richiedente deve consentire alla DGCA la visione dell'opera realizzata, mediante invio del collegamento telematico o modalità analoghe. La relativa cessione del credito, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 4 ottobre 2024, n. 329, non può essere autorizzata prima dell'invio del suddetto collegamento telematico.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel sito della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
2. Dalla data di entrata in vigore cessa l'efficacia del decreto direttoriale 4 dicembre 2024, rep. 3831.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Nicola Borrelli)



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it